

GIURISPRUDENZA

CASSAZIONE SEZ. LAV.
26 FEBBRAIO 1996 N. 1488

PRESIDENTE: MICALI

ESTENSORE: ALIBERTI

PARTI: RAI -
RADIOTELEVISIONE ITALIANA

S.P.A.

(Avv. Scognamiglio)

MUTARELLI

(Avv. ti D'Amati, Tosi,
Boneschi)

**Stampa • Giornalista •
Telecineoperatore •
Contratto di lavoro
giornalistico e Accordo
Integrativo RAI •
Applicabilità**

Gli accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSI-USIGRAI (fino al 1982 O.S.G.R.) dall'altra, si applicano, unitamente al contratto nazionale di lavoro giornalistico, anche ai telecineoperatori-giornalisti dipendenti della

Rai, poiché detti accordi aziendali non hanno una sfera soggettiva diversa ed è impensabile che la FNSI abbia potuto fare riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra « specie tipica e maggioritaria » (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso lo scritto e il parlato) e « specie atipica e minoritaria » (i.e. i giornalisti che si esprimono attraverso immagini) prospettata dalla Rai senza ancorarla ad un benché minimo supporto normativo.

S VOLGIMENTO DEL PROCESSO. — Con ricorso depositato il 13 novembre 1992 la RAI S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Milano Mutarelli Antonio chiedendo la riforma della sentenza del Pretore nella parte in cui aveva disposto l'inquadramento del ricorrente con il cod. M75 quale redattore ordinario, l'applicabilità al rapporto del C.C.N.L. dei giornalisti nei termini e con le specificazioni di cui agli accordi RAI/OSGR USIGRAI dal 1977 in poi, nonché degli altri accordi aziendali concernenti il trattamento economico dei giornalisti e di conseguenza nella parte in cui l'aveva condannata al pagamento di L. 276.702.314, oltre rivalutazione, interessi e spese.

Sosteneva l'appellante che aveva sollevato eccezione di prescrizione estintiva delle spettanze del lavoratore: che al telecineoperatore non sono applicabili istituti previsti per il giornalista, tant'è vero che le parti sindacali con nuovi accordi avevano esteso solo in parte alla nuova categoria il trattamento riservato ai giornalisti; che non erano dovuti compensi legati al tipico lavoro del giornalista, in particolare l'indennità per doppia testata ex art. 10 C.N.L.G., l'indennità di specializzazione, il forfait per lavoro domenicale e festivo, l'indennità di mini inviato.

Il Tribunale di Milano con sentenza depositata il 25 novembre 1993, ha rigettato l'appello.

Ritiene il Tribunale che, come risultava da precedente sentenza del Pretore di Milano n. 1991/1980, passata in giudicato, il Mutarelli chiese ed ottenne il riconoscimento del diritto all'applicazione del C.C.N.L. giornalistico quanto meno dalla data di iscrizione nell'elenco dei professionisti e dell'accordo integrativo per i dipendenti con tutte le conseguenze normative economiche e previdenziali. Il Pretore emise sentenza di mero accertamento con riserva di quantificazione in separato giudizio, dichiarò il diritto del predetto lavoratore alla qualifica di giornalista dalla data di iscri-

zione all'albo e condannò la RAI ad applicare il trattamento economico e normativo corrispondente ed a corrispondere le differenze retributive.

Ritiene il Tribunale che non sia maturata l'invocata prescrizione, poiché nulla autorizza a ritenere che l'espressione « differenze retributive » posta in riferimento alla rivendicata applicazione del contratto collettivo e dell'accordo integrativo riguardi soltanto le retribuzioni tabellari ed i livelli retributivi. Peraltro in questo giudizio vengono richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (contratti collettivi ed accordo aziendale).

Inoltre rileva il Tribunale che la RAI non può mettere in discussione quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano e che, cioè, al ricorrente si applica il contratto collettivo di lavoro giornalistico.

Ritiene, quindi, il Tribunale, che, in punto di fatto, si siano realizzate le circostanze in favore del ricorrente per il riconoscimento delle singole indennità richieste.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la RAI S.p.A. Resiste con controricorso il Mutarelli.

Le parti hanno depositato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE. — La ricorrente RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. denuncia con il I motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2943 cod. civ. — Carezza e contraddittorietà della motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia.

La ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere respinto l'eccezione di prescrizione.

Secondo la RAI colui che chiede le differenze retributive discendenti dall'attribuzione di una certa qualifica o di un dato inquadramento non può pretendere di far rientrare in tale generica rivendicazione diritti ed istituti peculiari, come quelli reclamati nel presente giudizio dal Mutarelli.

Con il II motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 Cost., 1322, 1362 e ss., 1372, 1723 e 1726 cod. civ. — Carezza e contraddittorietà della motivazione su un punto essenziale della controversia.

La ricorrente censura l'impugnata sentenza per aver disatteso l'argomentazione difensiva, secondo cui l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti dovrebbe riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione. Rileva il ricorrente che il contratto integrativo aziendale stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori-giornalisti.

Ritiene, quindi, la ricorrente che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato detto accordo aziendale.

Con il III motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. — Insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

La ricorrente censura, infine, l'impugnata sentenza nella parte in cui riconosce al Mutarelli una serie di voci ed istituti retributivi, dei quali la RAI aveva diffusamente argomentato l'insuscettibilità di estensione ai telecineoperatori, con motivazione apodittica e sbrigativa sollevando il Mutarelli dall'assolvimento di oneri probatori.

La Corte, esaminando il 1° motivo, rileva che la pronuncia del Tribunale nel punto in cui ha, in sostanza, ritenuto la sussistenza di una causa di interruzione della prescrizione, non appare censurabile.

Invero è insuperabile — ove si voglia affermare il contrario — la sussistenza del giudicato esterno, rappresentato dalla sentenza pretorile 1990/80, passata in giudicato come riferito nella sentenza qui impugnata (v. p. 7).

Orbene l'intestazione del suddetto giudicato, che è esterno siccome formatosi in altro processo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione ove la valutazione dello stesso giudice sia improntata ad esatti criteri logici e giuridici.

Nella fattispecie l'interpretazione data con la sentenza qui in esame si incentra nella considerazione che l'espressione « differenze retributive » (per le quali fu pronunciata sentenza di condanna con la sentenza pretorile 1990/80) non si riferisce soltanto alle retribuzioni tabellari ed ai livelli retributivi. Trattasi di una valutazione sufficientemente motivata ed immune da vizi sotto il profilo logico-giuridico. Il Tribunale ha rilevato che, come risultava dalla sentenza del pretore di Milano 1991/80, il Mutarelli aveva chiesto il riconoscimento del diritto all'applicazione del G.C.N.L. giornalistico e dell'accordo integrativo con tutte le conseguenze normative economiche; ha evidenziato, poi, la decisività del rilievo che nel presente giudizio venivano richiesti compensi ed indennità stabilite dalle predette fonti (contratto collettivo ed accordo aziendale): in ciò è chiaro — osserva la Corte — l'indirizzo e l'oggetto della manifestazione di volontà espressa nel primo giudizio al fine del soddisfacimento dei propri crediti. Quindi è corretto ritenere che si sia avuto effetto interruttivo ex art. 2943 cod. civ.

La ricorrente — inoltre — accenna ad un errore in punto di fatto riscontrabile nell'assunto del Tribunale (non vi sarebbe nessun riferimento all'applicazione dell'accordo integrativo nelle conclusioni del ricorso introduttivo nell'originario giudizio, né in successivi atti di diffida stragiudiziale).

Al riguardo giova osservare che il Tribunale si è richiamato correttamente alla sentenza del Pretore 1991/80, passata in giudicato; al che consegue che non ha compiuto alcun errore in punto di fatto.

In ogni caso anche se questo fosse astrattamente configurabile, le affermazioni della ricorrente RAI si risolverebbero — in sostanza — nella prospettazione di una erronea supposizione di un fatto inesistente (richiesta di applicazione (anche) dell'accordo integrativo: secondo la RAI non vi sarebbe alcun riferimento del genere), vizio questo previsto dall'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. e per il quale è dato, come mezzo di impugnazione, non il ricorso per Cassazione, ma il diverso rimedio della revocazione.

Esaminando il 2° motivo la Corte rileva che è essenziale, nella motivazione dell'impugnata sentenza, il rilievo che non può più essere messo in discussione « quanto statuito dalla sentenza n. 1991/1980 del Pretore di Milano; al giornalista-teleoperatore che ha esercitato l'attività giornalistica alle dipendenze di detta società va applicato il contratto di lavoro giornalistico ».

Osserva, poi, la Corte che la ricorrente assume che l'accordo integrativo stipulato tra la RAI e la rappresentanza sindacale dei suoi giornalisti deve riferirsi esclusivamente ai dipendenti che prestino attività giornalistica nell'accezione tecnica della espressione e che il contratto integrativo stipulato tra la RAI e l'USIGRAI non ha mai contemplato la categoria dei telecineoperatori-giornalisti.

Rileva la Corte che il Tribunale, dopo la ritenuta applicabilità del contratto di lavoro giornalistico, ha ricordato che FNSI ed INTERSIND hanno convenuto in occasione di ogni rinnovo contrattuale che « questa contrattazione si applica ai giornalisti dipendenti della RAI nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'accordo integrativo stipulato in pari data » e « che proprio il collegamento con tali convenzioni non consente di interpretare nel senso indicato dall'appellante società l'art. 1 di tutti gli accordi integrativi tra INTERSIND-RAI, da una parte, FNSI-USIGRAI (fino al 1982 O.S.G.R.) dall'altra ove si legge "...ai giornalisti che esercitano la propria attività alle dipendenze della RAI-Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica... unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative ed inscindibili" ».

Ha rilevato, poi, il Tribunale che « la norma ora riportata non può avere una sfera soggettiva diversa ed è impensabile che la FNSI abbia potuto far riferimento ad una parte soltanto dei giornalisti professionisti operando quella distinzione tra la "specie tipica e maggioritaria" e la "specie atipica e minoritaria" che il ricorso in appello prospetta senza ancorarla ad un benché minimo supporto normativo ».

La Corte osserva che, nell'operare la suddetta lettura delle norme patrizie, il Tribunale non è incorso né in violazione di canoni legali di ermeneutica contrattuale, né in vizi della motivazione, evidenziando che questi ultimi non possono consistere nella diversa (rispetto a quella della parte) valutazione.

Circa la violazione di regole legali interpretative, osserva che con la deduzione di essa non si può sollecitare, in effetti, una diversa lettura delle disposizioni in esame, potendosi soltanto lamentare la mancata osservanza delle regole ermeneutiche. Va, poi, sottolineato che nella fattispecie, lo sforzo interpretativo è teso proprio alla ricerca della comune volontà delle parti, ponendo mente alla contrattazione collettiva (anche integrativa) e ritenendo — in sostanza — chiaro il contenuto delle clausole contrattuali (nel senso contrario alla tesi della RAI di distinzione tra specie tipica e specie atipica dei giornalisti).

Il Tribunale ha, poi, spiegato perché non è configurabile nell'accordo sindacale per gli operatori di ripresa un comportamento delle parti sociali utilizzabile *ex art. 1362, comma 2 cod. civ.* per interpretare la clausola dall'art. 1 degli accordi integrativi dei giornalisti riconoscendo, nonostante l'assenza di qualsiasi dato testuale, quella limitazione soggettiva sulla quale pretendeva far leva la società appellante.

La Corte rileva che questo prospettato dalla ricorrente nel motivo in esame si risolve in una diversa valutazione di merito. Non è pertinente il rilievo della ricorrente secondo cui, coerentemente ai principi costituzionali richiamati nella rubrica del motivo, spetta alla volontà collettiva determinare l'ambito delle categorie di lavoratori, ai quali si applicano le disposizioni da essa dettate. Il Tribunale non è incorso in violazione di alcun principio, stante che la sua pronuncia è necessariamente collegata, pur sempre, ad un dato di base, cioè all'accertamento che l'attività svolta dal Mutarelli è attività giornalistica professionale.

Né, infine, hanno rilievo le censure in ordine al passo della sentenza in cui si accenna al trattamento riconosciuto dalla RAI ad altro dipendente ed alla inammissibilità di differenti applicazioni di una stessa norma col-

lettiva a dipendenti che svolgono identiche mansioni. Rileva la Corte (a parte che trattasi di argomentazioni che il Tribunale aggiunge per completezza e non aventi, perciò, valore essenziale nell'economia della decisione) che con esse, in effetti, come emerge per implicito necessario, il Tribunale mostra di ritenere che in quella occasione diede una diversa lettura alla norma collettiva e che non può (la norma) essere applicata diversamente in riferimento a situazioni identiche (non è quindi affermato il principio di parità di retribuzione).

Va, infine accennato che non assume concreto rilievo in relazione alla problematica che qui interessa il richiamo a due disposizioni in tema di mandato (artt. 1723 e 1726 cod. civ.).

Il 2° motivo va, quindi, rigettato.

Esaminando il 3°, la Corte rileva che il Tribunale ha spiegato, seppure succintamente, perché spettavano al Mutarelli la indennità di doppia testata, l'indennità di specializzazione, il compenso a forfait per lavoro domenicale e festivo, il compenso per lavoro straordinario e l'indennità di mini-inviato.

Esiste, quindi, una motivazione, a riguardo di quanto sopra, sintetica ma idonea pur sempre ad identificare il procedimento argomentativo, che ha condotto alla decisione. Le censure della ricorrente sono del tutto generiche, di guisa che non è dato cogliere quali sarebbero gli elementi dai quali scaturirebbe la contraddittorietà della motivazione o quelli specificamente non considerati da cui deriverebbe la sua insufficienza; né è ricavabile sotto quale specifico profilo è sostenibile che il Tribunale abbia esonerato il Mutarelli dall'onere della prova; tali considerazioni sulla genericità delle censure hanno carattere assorbente ed essenziale e comportano, già di per sé sole, la non accoglibilità del motivo.

Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore del resistente in L. 57.000, oltre a L. 4.000.000 per onorari.

RICHIAMI DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

Con la pronuncia in esame la Corte di Cassazione dovrebbe — auspicabilmente — aver posto la parola fine alla travagliata evoluzione giurisprudenziale che ha accompagnato la qualificazione di giornalistica dell'attività dei telecineoperatori, in presenza del duplice requisito dell'autonomia operativa e della capacità espressiva e informativa dell'immagine (sul punto si vedano Cass., 16 gennaio 1993, n. 536 in questa *Rivista*, 1993, 478; Cass., 20 dicembre 1991, n. 13790 (non massimata); Cass., 5 novembre 1990, n. 10585, in *Mass. Foro it.*, 1990; Cass., 20 agosto 1987, n. 6969, in *Giur. it.*, 1988, I, 1, 782, con nota di LASORELLA, *Riflessioni in tema di capacità informativa dell'immagine fotografica*; Cass., 7 luglio 1987, n. 5917, in questa *Rivista*, 1988, 163; Cass., 23 aprile 1986, 2878, in questa *Rivista*, 1986, 981; Cass., 23 novembre 1985, n. 5855, in questa *Rivista*, 1986, 607; Cass., 17 marzo 1986, n. 1826, in questa *Rivista*, 1986, 608; Cass., 18 gennaio 1986, n. 330, in questa *Rivista*, 1986, 877, con nota di BONESCHI; Cass., 22 ottobre

1985, n. 5177, in questa *Rivista*, 1986, 204; Cass., 2 luglio 1985, n. 3988, in questa *Rivista*, 1986, 439, con nota di PEDRAZZA GORLERO, *L'insostenibile ininformatività dell'immagine*; Cass., 29 giugno 1984, n. 3849, in *Foro it.*, 1984, I, 2147. Quanto alla giurisprudenza di merito, si vedano: Trib. Milano, 2 marzo 1995, in questa *Rivista*, 1995, 660, con nota di BANCHERO; Trib. Milano, 20 marzo 1990, in questa *Rivista*, 1990, con nota di BELLOCCHI; Trib. Modena, 22 febbraio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 966, con nota di BELOCCHI; Trib. Varese, 12 settembre 1988, in questa *Rivista*, 1989, 164 con nota di ZENO-ZENCOVICH; Trib. Varese, 23 settembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, 425, con nota di BONESCHI).

La Suprema Corte ha respinto — in quanto destituita del « *benché minimo fondamento normativo* » — la tesi strenuamente propugnata dalla RAI, secondo cui dovrebbe distinguersi tra una « *specie tipica* » di giornalisti, ai quali devono applicarsi gli accordi integrativi tra INTERSINDRAI, da una parte, e FNSI-USIGRAI, dall'altra, e una « *specie atipica* » di giornalisti, ossia i giornalisti-cineoperatori, meritevoli di vedersi applicato il solo contratto nazionale di lavoro giornalistico.

La Corte di Cassazione ha infatti statuito che anche il giornalista-telecineoperatore che svolge attività giornalistica alle dipendenze della RAI (sempreché non abbia aderito agli accordi sindacali aziendali del 5 giugno, 17 e 27 luglio 1989) deve applicarsi il contratto nazionale di lavoro giornalistico « *nei termini e con le specificazioni connesse alle peculiarità proprie della realtà aziendale e del servizio pubblico radiotelevisivo* » di cui agli accordi integrativi aziendali, così come convenuto dalle stesse parti sociali in occasione di ogni rinnovo contrattuale (sulla questione dell'applicabilità dell'Accordo Integrativo per i giornalisti dipendenti della RAI anche ai telecineoperatori la Suprema Corte si era già espressa in senso favorevole, sia pure attraverso meri *obiter dicta*, in alcune osservazioni: si vedano Cass., 17 marzo 1986, n. 1826, in questa *Rivista*, 1986, 877, con nota di BONESCHI; Cass., 22 ottobre 1985, n. 5177, cit.; Cass., 3 dicembre 1985, n. 5855 cit. Quanto alla giurisprudenza di merito si segnalano: Tribunale di Milano n. 602/96 in causa Sacchi/RAI; Tribunale di Milano n. 8335/95 in causa Leo/RAI; Tribunale di Milano n. 11822/93 in causa Vettore/RAI; Tribunale di Milano n. 2028/93 in causa Sobacchi+1/RAI).

Del resto, l'art. 1 dell'accordo integrativo recita in maniera inequivoca che « *ai giornalisti che esercitano la propria attività professionale alle dipendenze della RAI - Radiotelevisione Italiana, il contratto nazionale di lavoro giornalistico si applica... unitamente alle disposizioni di cui agli articoli seguenti che sono nel loro complesso correlative e inscindibili* ».

ENRICO BANCHERO